



DIMISSIONI VOLONTARIE: OBBLIGATORIO L'USO DI APPOSITI MODULI PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'approvazione definitiva, nel mese di settembre u.s., del disegno di legge n. 1695 recante **disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori e dei prestatori d'opera**, ha consentito l'emanazione della legge n. 188 del 17 ottobre 2007.

Il provvedimento ha lo scopo di eliminare il deprecabile fenomeno delle **dimissioni in bianco** fatte firmare, dai datori di lavoro, ai lavoratori all'inizio del rapporto per poter risolvere il rapporto stesso, senza la reale volontà del dipendente, in caso di maternità delle lavoratrici o al fine di usufruire di benefici fiscali nel caso di malattia o infortunio del dipendente, ovvero in qualunque altro caso in cui decidessero di interrompere unilateralmente il rapporto lavorativo.

A tal fine, la norma prevede che per la presentazione delle dimissioni volontarie, i lavoratori debbano utilizzare appositi moduli, pena la nullità delle stesse, predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali, dai centri per l'impiego nonché, a seguito di convenzioni, dalle organizzazioni sindacali e dai patronati.

I moduli riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione nonché spazi che dovranno essere compilati dal firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia del contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

I moduli hanno validità di 15 giorni dalla data di emissione cosicché potranno essere utilizzati effettivamente quando le parti decidano di risolvere il rapporto di lavoro e non più, come avveniva per le dimissioni in bianco, come garanzia di cui il datore di lavoro chiedeva il rilascio al dipendente al momento dell'assunzione o in corso di rapporto, per poi metterle nel cassetto e utilizzarle quando più gli faceva comodo, sottraendosi alle conseguenze di un licenziamento ingiustificato.

Detta disposizione trova applicazione non solo per la risoluzione dei contratti di lavoro subordinati, ma altresì per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione e dei soci-lavoratori, e, stante la generale formulazione, troverà applicazione anche per la risoluzione dei rapporti di lavoro con la P.A.

Per l'applicazione della normativa in questione bisognerà attendere l'emanazione del decreto, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione dei moduli.

Questa disposizione introduce una sostanziale modifica rispetto alla libertà di forma attualmente in essere per la presentazione delle dimissioni, salvo, naturalmente, diversa previsione contrattuale, in quanto impone obbligatoriamente la forma scritta e un contenuto predeterminato dal Ministero.